

cati, per il testo del documento, dove ricorrano caratteristiche forme di volgare (articoli, preposizioni articolate e denominazioni particolari).

La varietà delle forme presentate dalle pergamene ha suggerito l'opportunità di aggiungere alla descrizione del documento anche l'indicazione in millimetri delle sue dimensioni (prima l'altezza, poi la larghezza separate dal segno \times). Quando poi la pergamena avesse forma irregolare, e questo come si vedrà è il caso più frequente, si sono indicate le misure dei quattro lati nella seguente successione: altezza, prima a sinistra poi a destra; larghezza, prima in alto e poi in basso. In alcuni casi la pergamena è danneggiata e manca di uno o più angoli, oppure, a causa di un difetto naturale, presenta una riduzione del campo scrittorio; in questo caso, alla misura dei quattro lati si è aggiunta anche quella del punto in cui termini o abbia inizio il difetto o il danno. Questa nuova misura viene indicata tra parentesi tonde, sempre seguendo la successione da sinistra a destra e dall'alto in basso.

Infine, per agevolare la lettura e semplificare il lavoro tipografico, l'uso, nel testo, delle parentesi tonde per lo scioglimento delle abbreviazioni meno sicure è ridotto al minimo. Per alcuni casi piuttosto rari, caratteristici di un notaio, vengono date le spiegazioni necessarie nell'apparato critico del documento stesso; per le abbreviazioni più frequenti e tali da porre problemi per la trascrizione, si preferisce invece indicare, prima dell'edizione di ogni gruppo di pergamene, il modo in cui le difficoltà sono state superate (per le pergamene dal 1152 al 1178, contenute nel presente volume, v. di qui seguito pp. LXVIII-LXX).

I 'signa manuum' sono resi con una crocetta (tante crocette quanti i 'signa'), così come suggeriscono di fare le *Norme per le pubblicazioni documentarie della Società storica subalpina*¹⁷; nei documenti, però, il 'signum' è costituito per lo più da gruppi di due o tre aste verticali, a volte uncinati in alto, o arrotondati in basso, oppure ondulate, sbarrate da lineette oblique oppure orizzontali, a volte arrotondate da un lato; per il periodo preso in esame in questo primo volume, nei documenti di 'Indutiatus' e di 'Maltaliatus' il 'signum' sembra una 'm' sbarrata.

¹⁷ Citt. sopra, n. 14.

LE PERGAMENE DELLA CANONICA DI S. AMBROGIO DAL 1152 AL 1178*

Dal 1152 al 1178 a capo della canonica di S. Ambrogio di Milano si succedettero tre prepositi: Alberto di S. Giorgio (1154-1155), Lanterio Castiglioni (1156-1160) e Satrapa (1162-1178). Si è voluto pubblicare le pergamene relative a tali preposizioni, e si è deciso di comprendere nell'edizione anche i documenti dei periodi, per così dire, di vacanza, nei quali cioè non si sa più nulla di un preposito e non si ha ancora notizia del successore, a cominciare dal documento che segue l'ultima notizia del predecessore di Alberto, Martino Corbo, per finire con il documento che precede la prima notizia del successore di Satrapa, Nazario Corbo. La scelta di questo periodo è dovuta al fatto che esso costituisce un momento di eccezionale rilievo nella storia di Milano: la città che oramai non aveva rivali nell'Italia settentrionale, e che per la sua potenza e ricchezza aveva suscitato forti gelosie e timori nelle città vicine, si trovò allora di fronte a un formidabile avversario, il giovane imperatore Federico I, il quale si presentava come il tutore della pace e il restauratore, nella idea e nella realtà, dell'impero romano-germanico. Il periodo prescelto, insomma, coincide quasi perfettamente con la prima e più lunga fase del regno di Federico Barbarossa, nella quale si susseguirono avvenimenti come la strenua lotta di Milano contro l'im-

* Formulo un doveroso ringraziamento a Sua Eccellenza mons. L. Oldani, abate di S. Ambrogio e prefetto del capitolo ambrosiano, nonché al prof. A. R. Natale, direttore dell'Archivio di Stato di Milano, per la cortesia con cui hanno consentito e agevolato la consultazione delle pergamene dei rispettivi archivi. La mia riconoscenza va anche ai professori G. C. Bascapè, E. Franceschini, A. Pratesi, che mi hanno dato preziosi consigli. Ricordo inoltre con riconoscenza il compianto sig. D. Zerboni, addetto all'Archivio Capitolare di S. Ambrogio, grazie al quale ho potuto acquisire dimestichezza con i documenti dell'Archivio. Esprimo infine la mia profonda gratitudine al prof. P. Zerbi, perché senza la sua guida, il suo incoraggiamento, il suo continuo e paziente aiuto, questo lavoro non sarebbe stato terminato.

peratore, la dura sconfitta della città, che con la distruzione poté sembrare definitiva, il suo risorgere, la lenta opera di ricostruzione, e infine il suo rifiorire forte e pronta a rinnovare la lotta a fianco del papato e delle città della Lega, fino a che l'imperatore, battuto a Legnano, dovette a sua volta piegarsi. La pace di Venezia, seguita più tardi da quella di Costanza, segnò da un lato il successo del papato e dell'autonomia comunale, dall'altro una netta svolta nella politica di Federico I e nella sua stessa concezione imperiale.

1. *Oggetto e limiti della presente edizione*

Prima di passare a considerare il contenuto dei nostri documenti, per vedere in quale misura le vicende della grande storia si riflettano in essi, è opportuno indicare brevemente alcune caratteristiche più esteriori del gruppo di carte qui pubblicate, e dare ragione di talune esclusioni.

Poiché, come si è detto, si voleva ricostituire nei limiti del possibile l'unità originaria del fondo, oltre ai documenti attualmente conservati nell'Archivio Capitolare di S. Ambrogio e nell'Archivio di Stato di Milano, si sono ricercate copie, o semplicemente notizie, anche tarde, che fossero state tratte da documenti appartenuti un tempo alla canonica santambrosiana. La ricerca, condotta soprattutto sulle grandi opere storiche e di erudizione, e sulle raccolte di trascrizioni compilate alla fine del XVIII secolo, prima cioè dello smembramento del fondo, ha dato qualche frutto: si è così ritrovata notizia di un documento perduto (Doc. 11), una copia recente e un'edizione di altro documento perduto (Doc. 85), due edizioni di una sentenza consolare oggi scomparsa (Doc. 78).

Nel *Codex diplomaticus* del Della Croce si sono poi trovate le trascrizioni di due documenti che, a tutta prima, sembrerebbero avere pieno diritto di cittadinanza in questa edizione: sono infatti presentate come copie di documenti della canonica di S. Ambrogio e recano una data che rientra nel periodo qui preso in esame. Il primo documento¹ è una lettera, indirizzata alla canonica da Alessandro papa, che il Della Croce data ap-

¹ G. C. Della Croce, *Codex diplomaticus Mediolanensis ab anno 658 ad annum 1408*, ms. fine XVIII secolo in Biblioteca Ambrosiana, I, 8, f. 107^{rv}; I, 9, f. 29^v.

prossimativamente « 1155 vel 1156 », identificando il pontefice con Alessandro III, e che poi trascrive di nuovo sotto l'anno 1163, rifacendosi in entrambi i casi ad una copia del Sormani che manca di ogni indicazione cronologica². Una piccola ricerca nell'Archivio Capitolare di S. Ambrogio ha però permesso di ritrovare l'originale del documento, che emana non da Alessandro III bensì da Alessandro IV, nel suo V anno di pontificato, e che quindi è datata 15 maggio 1259³. La seconda copia eseguita dal Della Croce, e che potrebbe rientrare in questa edizione, è di un documento contenente statuti per la riforma della disciplina ecclesiastica. L'erudito milanese trascriveva da una copia semplice conservata nell'Archivio santambrosiano. Il Della Croce attribuiva tali statuti a san Galdino arcivescovo di Milano, e li riteneva circa del 1170⁴. Questa attribuzione era fatta in base a due punti del documento: nel primo l'autore dichiarava di agire per autorità della Chiesa milanese e inoltre « auctoritate domini pape qua fungimur », nel secondo si fa riferimento alla eresia catara: poiché Galdino fu arcivescovo di Milano e legato papale, e inoltre combatté l'eresia catara, il Della Croce pensava che gli si potesse senz'altro attribuire la paternità di questi provvedimenti. Un altro punto del documento, però, porta a scartare la soluzione del Della Croce: il riferimento preciso ad un canone del concilio Lateranense, che tratta della punizione degli usurari, porta infatti a collocare questo documento almeno dopo il concilio Lateranense III del 1179. Che gli statuti per la riforma della disciplina ecclesiastica debbano essere considerati posteriori a Galdino aveva già sostenuto del resto E. Cattaneo, il quale propendeva a ritenerli opera di Uberto Crivelli, il futuro Urbano III⁵. Sull'interessante problema mi propongo di ritornare presto.

Due documenti, poi, che, non appartenendo al fondo della canonica di S. Ambrogio, avrebbero dovuto essere esclusi da

² N. Sormani, *Diplomatica Mediolanensis ex anecdotis ferme collecta ab urbe condita ad annum Christi post mortem MDC*, ms. XVIII secolo in Biblioteca Ambrosiana, H 101, f. 216^r.

³ ASA, Perg. sec. XIII, nr. 189.

⁴ Della Croce, I, 8, ff. 92^r-98^r. Questi statuti sono stati pubblicati dal Sormani, che però li attribuisce genericamente al sec. XII (*La gloria de' Santi milanesi*, Milano 1761, pp. 211-222).

⁵ E. Cattaneo, *Istituzioni ecclesiastiche milanesi*, in *Storia di Milano della Fondazione Treccani degli Alfieri*, IV, Milano 1954, p. 662.

questa edizione, contengono però elementi di tale interesse per la storia della canonica, che si è ritenuto di doverli pubblicare, separati dagli altri, in una appendice (Appendice I, 1 e 2). Le ragioni che hanno indotto a non trascurare i due documenti appariranno più avanti.

Vi sono inoltre altri due documenti che, pur appartenendo al fondo della canonica di S. Ambrogio, hanno fatto sorgere parecchie perplessità: si tratta di due lettere, non datate, in cui i possibili termini 'post quem' e 'ante quem' sono molto distanti l'uno dall'altro, tanto che i documenti potrebbero anche uscire cronologicamente dal periodo qui considerato. Per di più il tono delle due lettere e altri indizi fanno sospettare che si tratti di esercitazioni letterarie. I due documenti, già pubblicati, il primo con la data 1150-1158, il secondo con quella, che deve essere corretta, 1172-1173, sono stati riproposti in una appendice distinta dalla prima (Appendice II, 1 e 2).

Ho invece ommesso una lettera di Alessandro III, conservata nell'Archivio di Stato di Milano (ASM, AD, P, c. 303, nr. 142) e già pubblicata dallo Pflugk-Harttung⁶, che potrebbe essere datata sia del 27 marzo 1178, sia del 27 marzo 1179; non riuscendo a trovare ragioni decisive per l'una delle due date croniche, ho seguito il criterio, adottato in tutto questo lavoro, di attenermi, nell'ordinare i documenti, al termine 'ante quem', che nel caso è il 1179: siamo così fuori dei limiti cronologici prefissi alla presente edizione.

Passando a considerare altre caratteristiche delle nostre carte, notiamo prima di tutto che se il numero dei documenti pubblicati è 123, quello delle pergamene che sono entrate nell'edizione è diverso: dei documenti nr. 3 e 90 oltre all'originale abbiamo infatti anche una copia, autentica nel primo caso, semplice nel secondo, che è stata collazionata con quello; del Doc. 62 ci è giunta, oltre all'originale, anche l'abbreviatura: questa volta, dato l'interesse, l'abbiamo riportata integralmente dopo le note introduttive del documento. Le permutate pubblicate sotto i numeri 66, 74, 86 ci sono giunte attraverso due originali, uno dei quali è stato collazionato con l'esemplare scelto di volta in volta

⁶ J. v. Pflugk-Harttung, *Acta Pontificum romanorum inedita*, III, Graz 1958², pp. 266-267; in questa edizione il documento porta la data 1166-1176, che però il Kehr correggeva, a ragione, in 1178-1179 (P. F. Kehr, *Italia Pontificia*; VI, 1: *Lombardia*, Berolini 1913, nr. 32 p. 82, nr. 1 p. 137).

come primo testimone. Non abbiamo invece le pergamene di altri documenti: il Doc. 11, di cui ci è rimasta solo una notizia, il 78 e l'85 di cui abbiamo soltanto copie recenti e edizioni, il Doc. 89, infine, che ci è giunto come inserto nel Doc. 90.

Gli originali costituiscono la grande maggioranza; i Docc. 55, 65, 83, 95, 103, 104, 120, oltre all'89 contenuto come inserto nel 90, sono invece copie autentiche del XII o del XIII secolo; un solo documento, il 96, ci è giunto in copia semplice, e di due, il nr. 81 e il 117, abbiamo unicamente l'imbreviatura.

Resta poi da osservare che, fatta eccezione per le sentenze consolari (Docc. 30, 40, 78, 91, 95, 102, 103, 118), e inoltre per i Docc. 39, 55, 58, 59, 69, 79, 85, Appendice I, 2, Appendice II, 1 e 2, le pergamene qui pubblicate sono inedite, Dei Docc. 24, 41, 62, 71 esisteva una edizione, ma incompleta nell'escatocollo e nel formulario; il Porro Lambertenghi, infine, che ha edito talora per intero talora in modo incompleto alcuni dei sopraindicati documenti, ha altresì procurato una edizione molto frammentaria dei Docc. 25, 42, 80, 101, estraendo quei brani che lo interessavano in rapporto a determinati problemi, ad esempio le vendite di animali (Doc. 101), la 'quarta' (Doc. 42), il faderfio (Doc. 25), le vesti (Doc. 80)⁷.

Il sistema di datazione usato è quello 'a Nativitate', con inizio dell'anno al 25 dicembre, come risulta chiaramente dai Docc. 3 e 47; l'indizione, conforme all'uso milanese, è quella greca che parte dal 1° di settembre, con un anticipo di quattro mesi su quella romana (cfr. Docc. 3, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 38, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 62, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 87, 95, 98, 99, 105, 110, 111, 118, 119, Appendice I, 1); le poche eccezioni, dovute probabilmente a errore del notaio e mai, tranne un solo caso (Doc. 88), all'adozione di altro uso, saranno segnalate nella presentazione delle singole carte.

Per quanto riguarda il processo di formazione dei documenti, rivestono un certo interesse i Docc. 8, 34, 62. Nel primo, la mancata sottoscrizione autografa del giudice 'Ginismerius', incaricato di interrogare le donne interessate nel contratto, e morto evidentemente prima che il documento fosse redatto in forma definitiva, può far pensare che questa dovesse essere stata

⁷ G. Porro Lambertenghi, *Liber consuetudinum Mediolani anno MCCXVI collectarum*, in *Leges Municipales*, tomus II, pars prior, Augustae Taurinorum 1876 (*Historiae Patriae Monumenta*, XVI/1), coll. 878-879, 896-897, 899-900, 958.

preceduta da una minuta. Così pure è degno di nota il documento nr. 34, in cui la sottoscrizione del notaio tradente è stata evidentemente inserita in un secondo tempo nello spazio lasciato in bianco per servire a questo scopo. Del Doc. 62, come si è già ricordato, abbiamo l'originale e l'imbreviatura: è interessante notare che fu quest'ultima, e non l'originale, per di più incompleto nell' 'actum', ad essere esibita come prova del negozio (cfr. Doc. 69). Segnaliamo semplicemente infine i seguenti documenti, nei quali il notaio tradente è diverso dal notaio scrittore: 7, 9, 10, 19, 34, 36, 37, 38, 42, 44, 52, 58, 62, 65, 70, 88, 94, 97, 98.

2. *La canonica di S. Ambrogio dal 1152 al 1178*

È venuto ora il momento di esaminare il contenuto dei documenti della canonica di S. Ambrogio qui pubblicati. Chi volesse trovare in essi precise e circostanziate testimonianze sui grandi avvenimenti che sconvolsero Milano in quegli anni, e ai quali abbiamo già avuto occasione di accennare, rischierebbe di rimanere deluso. Solo una volta, infatti, ci è dato cogliere un riferimento preciso alle devastazioni compiute da Federico che causavano a Milano miseria e bisogno disperato di ogni cosa più necessaria alla vita. Queste tribolazioni colpivano certo tutti indistintamente, ma, come sempre avviene, i più deboli e indifesi erano anche i più disarmati di fronte ad esse, e dovevano quindi soffrirne in misura maggiore, tanto da arrivare al punto di non aver più di che mangiare, né di che bere, né di che vestirsi (cfr. Doc. 41). Esclusa questa testimonianza, tanto più preziosa e suggestiva proprio a causa della sua unicità, nei documenti di quegli anni non si trova nessun'altra allusione diretta e precisa ad avvenimenti contemporanei. Questo silenzio è però facile da spiegare: proprio perché il pericolo, le privazioni, la lotta per la sopravvivenza prima, per la ricostruzione poi, erano realtà incombenti che toccavano tutti e che nessuno ignorava, non si sentiva la necessità di ricordarle in modo esplicito in semplici contratti che inoltre, per loro natura, hanno una forma ufficiale e impersonale. Con questo non si vuol dire che i documenti non riflettano la realtà da cui emergono, tutt'altro, ma lo fanno per lo più attraverso semplici allusioni e accenni frammentari che possono essere colti e compresi solo se si tenga presente lo sfondo